

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

(Dott. Ugo Guerriero)

*Ugo Guerriero*

Il Segretario Comunale

*A. Marangoni*

COMUNE DI CHIETANO

Provincia di Pistoia



W

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Deliberazione N. 49 del 14 AGOSTO 1963

REGOLAMENTO EDILIZIO.

OGGETTO:

L'anno millenovecentosessantatré il giorno quattordici  
del mese di Agosto in CHIESINA UZZANESE, nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

del Comune. Sig. Dr. Ugo Guerriero - Vice Prefetto Ispettore, nominato  
con Decreto Prefettizio N° 8242 Div. 2<sup>a</sup>, in data 27/3/1963,  
con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. A. Marangoni  
ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

ritenuta la necessità di determinare, per il Comune, il Rego-  
lamento Edilizio;  
vendute le disposizioni vigenti in materia;  
con espressa riserva di deliberare il programma di fabbrica-  
zione, appena possibile;

DELIBERA:

il Regolamento Edilizio, da applicare per il Comune, nel suo  
territorio, è quello seguente:

P R E M E S S A

Il presente Regolamento disciplina l'attività edilizia ed  
ogni altra attività connessa, nell'ambito del territorio comuna-  
le ed a norma delle leggi e disposizioni in materia vigenti.

Pubblicata all'Albo pretorio il giorno 11 Agosto 1963 (Festivo).



Il Segretario Comunale

*A. Marangoni*



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1.- DOMANDE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE.

Chiunque intende eseguire nel territorio del Comune nuove costruzioni edilizie, ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura e l'aspetto, deve presentare domanda al Sindaco, corredandola del progetto, redatto nei modi indicati dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, apposita licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di costruzione, devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori, sono responsabili, di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive, che siano fissate nella licenza di costruzione.

In particolare la domanda è prescritta per i seguenti lavori:

- a) costruzioni, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni totali e parziali di edifici, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà private;
- b) modificazioni nelle facciate di fabbricati prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da queste visibili;
- c) costruzioni, modificazioni e demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni prospicienti su strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico;
- d) collocamento, rimozione e modificazione di iscrizioni, di memorie o di cose d'arte, in luoghi esposti al pubblico;
- e) intonaci, coloriture e decorazioni pittoriche ed ornamenti di qualunque genere sulle facciate degli edifici o sui muri esposti alla vista pubblica;
- f) modificazioni nella coloritura delle facciate dei fabbricati o delle altre parti esterne dei medesimi, nonché dei muri di cinta, prospicienti sulle vie o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da quelle visibili.

La domanda e la relativa licenza non sono richieste per i seguenti lavori:

- 1) demolizione e ricostruzione parziale e totale di pavimenti;
- 2) demolizione e ricostruzione, parziale o totale, di qualsiasi solaio, volta, soffitto o stoa tetto, vespaio e terrazze, sempre quando tali lavori non impertino trasformazioni dell'immobile o non ne alterino l'estetica;
- 3) demolizione e ricostruzione, parziale o totale, di intonaci, raddrizzamento di pareti, rimpelli, ecc., sia all'interno che all'esterno;
- 4) consolidamento di muri di pietra e di tramezzi di mattoni;
- 5) aperture, chiusure, spostamento e modificazione di qualsiasi luce di porte nell'interno dell'immobile;
- 6) demolizione di tramezzi o divisori fra due o più stanze;
- 7) restauro e rifacimento totale di acquai e camini esistenti;
- 8) spurgo e restauro di doccionate, di fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse biologiche già esistenti;
- 9) Impianti di riscaldamento.

Qualora, però, i lavori suindicati riflettano edifici che, a norma di legge, siano dichiarati di importante interesse artistico o storico, dovrà osservarsi quanto è prescritto dall'articolo successivo e dall'articolo

ART.2.- MODALITA' PER LE DOMANDE - DOCUMENTAZIONE - NORME PER EDIFICI SPECIALI.

Le domande per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati, devono essere redatte su competente carta bollata. Dovranno inoltre essere corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento e, agli effetti del locale Regolamento d'igiene, le notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi e le distribuzioni di acqua, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonché il sistema di rimozione di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali.

Per le nuove costruzioni, è obbligatoria la richiesta dei punti fissi di linea e di livello.

Potrà anche richiedersi che il progetto sia corredato di uno schizzo prospettico o di una fotografia dei fabbricati continui, con la indicazione delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenesse necessario conoscere per un'adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi di acqua, di privata ragione, i progetti debbono essere corredate anche dell'atto lefale comprovante la concessione.



Quando trattasi di edifici destinati a stabilimento industriale, luoghi di ritrovo, scuole, mahazzini, ecc., i relativi progetti devono contenere, oltre l'indicazione precisa dello scopo a cui debbono servire o della industria che s'intende esercitavi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industriale o depositi pericolosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quelli di igiene e di polizia urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altre pubbliche necessità.

Per i progetti attinenti a lavori da eseguirsi in edifici o in luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, od a lavori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osservarsi le speciali norme in materia.

La domanda ed i disegni devono essere firmati:

- a) dal proprietario o dal suo legale rappresentante;
- b) dal progettista;
- c) dal direttore delle opere (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) dal costruttore.

Il progettista o il direttore delle opere dovranno essere un ingegnere od un architetto laureato in una delle scuole della Repubblica o abilitato ad esercitare nella Repubblica la professione di ingegnere o di architetto.

Il costruttore dovrà essere debitamente abilitato. Sarà ammessa la firma di progetti e la direzione delle opere da parte di geometri, con le limitazioni risultanti dalle disposizioni vigenti.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della denuncia, ma prima dell'inizio delle opere.

Per i lavori di particolare importanza, potrà essere richiesta al costruttore, la prova della sua idoneità ad eseguirli.

Per opere di piccola entità, la domanda potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, salvo, però, al Sindaco, il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un ingegnere o di un architetto laureato o di un geometra, come sopra.

Tutti i firmatari delle domande, devono indicarvi il loro domicilio, ed in ogni caso il recapito nel territorio del Comune, per le opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti, nelle persone del direttore o dell'esecutore dei lavori, dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco.

L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute

nel presente articolo importerà la revoca della licenza già accordata.

### ART.3.- COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

La domanda di licenza deve essere accompagnata dai seguenti disegni, in doppia copia, di cui una bollata:

- a) di una planimetria, insieme con le vie, col fabbricato, con l'orientamento e col nome dei proprietari confinanti, in scala non minore di 1/1000;
- b) di tutte le facciate dell'edificio che prospettano sulle vie ovvero che, distandone parallelamente od obliquamente, si rendono visibili;
- c) di almeno una sezione sulla linea più importante dell'edificio ed in ispecie sulla linea dei cortili;
- d) del tipo di copertura dell'ultimo piano che si vuole adottare, nonché del tipo dimostrativo della fognatura domestica e dello scarico delle pluviali in rapporto alla fognatura pubblica.

I disegni indicati nelle lettere a), b), c), d), saranno, di regola, alla scala di 1/100 ed eccezionalmente, a scale diverse, ma comprese tra i 1/200 e 1.500 del vero, e dovranno piegarsi in modo da raggiungere, possibilmente, il formato del foglio di carta bollata, sulla quale sarà scritta la domanda.

Il tutto, poi, dovrà essere redatto in forma chiara e decorosa.

### ART.4.- LICENZA DI COSTRUZIONE.

Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizia, ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita licenza al Sindaco del Comune.

La determinazione del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione - da adottarsi dopo sentita la Commissione Edilizia - dovranno essere notificate all'interessato, non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione della domanda stessa, da mancata notifica in tale termine non autorizza l'inizio dei lavori.

Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori, sono entrambi responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano state fissate nella licenza di costruzione.

Col rilascio della licenza verrà restituita, al richiedente, la copia bollata dei disegni di cui all'articolo 3, debitamente vistata.

Anche in caso di negato permesso verrà restituita una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi di diniego.

### ART.5.- VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti ed alle altre modalità ese-



cutive fissate nella licenza di costruzione.

Esso si varrà, per tale vigilanza, dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo, che ritenga opportuno di adottare.

**ART.6.- INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI -  
Sanzioni;:**

Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, si applica l'ammenda fino a £.5.000, con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 106 e seguenti del t.u. della Legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 Marzo 1934, N°.383, modificato dall'articolo 9 della Legge 9 Giugno 1947, N°.530.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, sarà applicata l'ammenda fino a £.80.000 ed ordinata l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di adottare i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se, entro un mese dalla notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

Qualora l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 29 della Legge urbanistica 17 Agosto 1942, N°.1150.

Colui che dà inizio ai lavori senza licenza o di prosegua dopo l'ordine di sospensione dato dal Sindaco, è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a £.80.000.

Il Sindaco può, inoltre, previa diffida, ordinare la demolizione a spese del contravventore, delle opere eseguite.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco, dall'articolo 106 del t.u. della Legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 Marzo 1934, N°.383.

**CAPITOLO II.**

**COMMISSIONE IGIENICO-EDILIZIA**

**ART.7.- COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE IGIENICO-EDILIZIA.**

La Commissione igienico-edilizia, è eletta dal Consiglio comunale e si compone:

- a) del Sindaco o di un suo delegato, che la presiede;
- b) del Capo dell'Ufficio tecnico comunale;
- c) dell'Ufficiale Sanitario;
- d) dell'Assessore addetto ai lavori pubblici;
- e) di un Capomastro muratore;
- f) di un ingegnere, un geometra.

Assiste alle operazioni ed alle sedute della Commissione Edilizia, il Segretario comunale o altro impiegato, all'uopo designato, che ne redige i verbali.

I commissari durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Non possono far parte, contemporaneamente, della Commissione, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

**ART.8.- COMPETENZA DELLA COMMISSIONE.**

La Commissione dà parere:

- 1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme, di quelli esistenti, sia dal lato estetico che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante e, in generale, su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato;
- 2) sui monumenti, di qualsiasi genere, da erigersi nel Cimitero e nelle pubbliche piazze;
- 3) sulla sistemazione di aree da destinarsi all'edilizia e sulle modifiche parziali a eventuali piani regolatori o di ampliamento;
- 4) su qualunque opera di speciale interesse comunale e sulla regolare esecuzione tecnica, statica ed estetica dei lavori progettati.

**ART.9.- ADUNANZA ORDINARIE E STRAORDINARIE.**

La Commissione si riunisce, ordinariamente, una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno.

Per la validità delle adunanze, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, compreso il Sindaco.

Il Tecnico comunale, o in mancanza, il Segretario comunale, fa da Segretario della Commissione, e stende i verbali, che dovranno essere firmati da lui e dal Presidente.

Del parere della Commissione, il Segretario, riferirà, sommariamente, sull'incarto relativo alla domanda presentata ed apporrà sul relativo progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione igienico-edilizia nella seduta .....", indicando la data con la validazione di un metro della Commissione stessa, delegato dal Sindaco.

**ART.10.- ASTENZIONE DEI SINGOLI COMMISSARI.**

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota verbale.





IL PROCURATORE

IL DIRETTORE

(D. A. M. M. M. M.)

quali aderiscono, non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno centimetri quattro, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli.

Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse, verso lo spazio pubblico, da assiti, in modo che la visibilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura, sopra cui si compiono lavori, deve sempre avere un sottopone, a una distanza non maggiore di metri 2,50. Tale distanza, nell'interno di locali, potrà essere aumentata fino a metri quattro, quando il sottopone sia sostituito da una impalcatura completa; di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe, devono essere muniti di parapetti, composti di almeno due robusti correnti, dei quali, l'inferiore, deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso strade, debbono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guida da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrich hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dalla pratica, per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona, e così anche alle cose in genere, (con speciale riguardo al macchinario, cordami, attrezzatura, mezzi provvisionali, ecc.).

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà, a tal riguardo, necessarie ed opportune.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione delle case, si dovranno adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo alle persone.

Per le impalcature in cemento armato, non si potranno eseguire prove se non siasi preventivamente provveduto a un'armatura di presidio.

In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

#### ART. 14.- CAUTELE DA SEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE.

Nelle opere di demolizio, e e specialmente per il distacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone e, in particolare, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.

E' vietato calare materiali di demolizione, verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o appositi condotti, o mediante corde o altri mezzi precauzionali.





e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di riporto recente o comunque sciolto, dovranno adottarsi i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste essere costruite costituite da una platea generale;

c) le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, le quali saranno da preferirsi anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame, è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta, da corsi orizzontali di mattoni a due file o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a centimetri 12, estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a metri 1,50.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti, tenuto conto anche dell'azione del vento;

d) nei piani superiori a quello terreno, debbono essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale;

e) le travi di ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere internate nei muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed ancorate ai medesimi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri in appoggio;

f) in tutti i fabbricati a più piani, dovranno eseguirsi, ad ogni piano ed a quello di gronda, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato di una altezza minima di centimetri venti; nelle costruzioni in mattoni e coltrina mista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e);

g) i lavori di muratura, qualunque sia il sistema adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, quando la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le

#### ART.15.- PRECAUZIONI PER ASSICURARE LA NETTEZZA DELLE STRADE.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra di materiali, su tutta l'estensione dei lavori e nelle immediate vicinanze, salva apposita autorizzazione del Sindaco.

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati, in giornata, in appositi luoghi di scarico pubblico o su immobili di proprietà del costruttore.

Il costruttore deve provvedere che i carri all'uso impiegati, abbiano il letto e le sponde sani e siano caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa durante il tragitto.

Ove si verifichi spargimento di materiale, il costruttore deve immediatamente provvedere a pulire la via pubblica su cui questo è vaduto.

#### ART.16.- INTERRUZIONE DEI LAVORI E OBBLIGHI RELATIVI.

Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione, sia costretto a interromperne l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie ad assicurare la solidità delle parti costruite, nonché le opere di rifinito che lo stato avanzato della costruzione può consentire, al momento della sospensione.

Provvederà anche allo sgombrò del suolo pubblico eventualmente occupato.

Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dall'articolo 55 della Legge comunale e provinciale, t.u. 1934.

### CAPITOLO IV.

#### SOLIDITA', SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

#### ART.17.- OBBLIGHI GENERALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità alle disposizioni del presente regolamento, secondo le migliori norme dell'arte di costruire e deve avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

#### OBBLIGHI PARTICOLARI

In particolare sono tassativamente prescritte le norme tecniche di buona costruzione (articolo 3 del r.d.l. 25 Marzo 1935 N.640):

a) è vietato costruire edifici sul ciglio o a piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atto a scoscendere.

Tuttavia è consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata, fra il ciglio e il piede degli edifici, adeguata banchina o ritiro;

b) le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali



e, nel caso di tetto alla Mansart, sino alla linea terminale della parete inclinata.



IL DIRETTORE  
(Dr. ...)

22.- ALTEZZE CONTENITE PER GLI EDIFICI FRONTEGGIANTI SPAZI PUBBLICI DI DIVERSA LARGHEZZA.

Se un edificio debba essere eretto all'angolo di due spazi (vie, piazze, ecc.), di larghezza diversa, oppure prospicienti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e sulla parte di fronte, prospiciente lo spazio più largo, abbinazione di almeno otto metri, è consentito che l'altezza dell'edificio, determinata in ragione della via maggiore, continui sulla fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più largo per una estensione, però, di non oltre una volta e mezzo l'altezza della fronte prospiciente lo spazio più largo, fino al massimo di sedici metri. Tale estensione, anche nel caso di angolo con smusso o raccordo, deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte dell'edificio verso lo spazio più largo.

23.- COSTRUZIONE ARRETRATA.

La distanza fra un fabbricato e l'altro non può essere inferiore a tre metri.

La distanza delle costruzioni in arretrato dal filo stradale, deve essere mantenuta uniforme nelle località in cui è già in atto; e tale distanza dovrà essere pari ad almeno metri tre (m.3,00).

L'altezza massima degli edifici da costruirsi in arretrato, sulla linea stradale, sarà determinata, aggiungendo alla distanza della via quella della zona di arretramento, purchè la linea dell'edificio costruendo sia parallela al margine della via. Gli edifici di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare di esenzioni pari agli edifici di fronte, per dare a questi, una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato, risultante da atto pubblico.

Le parti fianchi dell'edificio che, per il fatto dell'arretramento, sono esposti alla pubblica vista, dovranno essere continuati, sotto l'aspetto architettonico, il cornicione di gronda e le principali decorazioni della parte prospiciente lo spazio pubblico. Il proprietario dell'edificio arretrato, dovrà cingere il suo terreno verso la strada, provvedendo alla decorosa sistemazione dell'arretramento.

24.- NORME PER LE COSTRUZIONI A DISTANZA DAI CONFINI.

In caso di area libera contigua ad altra parimenti libera, il proprietario che intenda costruire a distanza dal confine, deve lasciare una zona libera proporzionata alla massima altezza, permessa per l'edificazione, salvo che compri di avere stipulato, con il confinante, una convenzione, debitamente trascritta, per la costituzione di servitù che garantisca, fra i due fabbricati, la permanenza



Tale servitù deve essere costituita in modo da non poter essere rinunciata, nè estinta, nè modificata, senza il consenso del Comune.

Nel caso di area libera contigua ad un fabbricato costruito con distacco regolamentare dal confine, il proprietario deve arretrarsi di quanto è necessario per aprire finestre, a norma del presente regolamento, ovvero decorare il muro cieco, evitando di costituire servitù sulla proprietà vicina con gli sporti del cornicione e degli eventuali aggetti.

## CAPITOLO VI.

### OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

#### ART.25.- RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL DECORO EDILE.

Tutte le parti degli edifici, sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi, visibili da vie e spazi pubblici, debbono corrispondere alle esigenze del decoro cittadino per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, ecc., e devono anche armonizzare con i materiali, con le tinte, le decorazioni, ecc., degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale importanza artistica di questi.

#### ART.26.- LIMITE DI SPORGENZA DELLE DECORAZIONI, DEGLI INFISSI E DELLE VETRINE.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, non possono sporgere sull'area stradale, se non superiormente, all'altezza di metri tre dal suolo e la loro sporgenza non potrà oltrepassare centimetri 35 dalla linea di proprietà.

Le decorazioni e gli infissi di maggiore sporgenza non potranno essere praticati ad altezza minore di sette metri.

E', però, consentito che le vetrine, le bacheche e simili, che importino occupazioni di suolo pubblico, sporgano, dal vivo del muro, al di sotto dei tre mesi, sempre che la sporgenza non oltrepassi venti centimetri.

Lo zoccolo dei fabbricati non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

E', però, in facoltà del Sindaco, di consentire speciali concessioni in deroga alle precedenti disposizioni, per edifici pubblici o destinati al culto.

#### ART.27.- VETRINE, BACHECHE, INSEGNE, EMBLEMI ED INSCRIZIONI.

E' proibito di esporre al pubblico: vetrine, bacheche e simili insegne o iscrizioni indicanti qualità di commercio, professioni, ecc., senza aver ottenuto il nulla osta dal Sindaco, il quale richiede, però, la presentazione del relativo disegno, firmato dal richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in

carta o in tela ed quelle sporgenti più di dieci centimetri dai parapetti del balconi.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte, per il collocamento, delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto e nei posti prestabiliti nelle facciate stesse.

#### ART.28.- ZOCCOLO.

Lo zoccolo, sia delle case che dei muri di cinta, deve essere costituito da materiali resistenti e duri e deve avere un'altezza di almeno sessanta centimetri.

#### ART.29.- BALCONI.

I balconi p terrazzini pensili, sia aperti che chiusi, prospicienti spazi pubblici, non possono avere sporgenza maggiore di metri 1,20, dalla linea di proprietà e, nelle strade munite di marciapiedi; maggiore della larghezza del marciapiede stradale, diminuito del dieci per cento, e la loro altezza sul suolo, misurata dal marciapiede stradale, alla parte inferiore delle strutture di sostegno, non può essere minore di metri quattro.

In ogni modo la sporgenza massima non potrà essere superiore ad un sesto della larghezza della strada.

I balconi chiusi non possono avere una lunghezza maggiore di metri cinque e debbono distare, fra loro, dagli edifici confinanti, non meno di dodici metri.

Nelle vie larghe meno di sei metri la costruzione di balconi chiusi è vietata.

#### ART.30.- LATRINE E CONDUTTURE VISIBILI DA SPAZI PUBBLICI.

Non si possono costruire, nè conservare, latrine e condutture di latrine, di camini, di stufe e simili, sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire latrine esterne nei cortili.

#### ART.31.- CANALI DI GRONDA E TUBI PLUVIALI.

I cornicioni debbono essere muniti di canali di materiale impermeabile, per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa, nella parte inferiore, sino all'altezza di almeno metri 3,60 dal suolo, non debbono sporgere dal muro.

#### ART.32.- INTONACO E COLORITURA DEI MURI.

Tutti i muro di fabbrica, visibili da spazi pubblici, nonchè le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere, in tutta la loro superficie, mantenuti in buono stato, costantemente puliti, intonacati e colorati.

Non è fatto obbligo di intonaco e coloritura per gli edifici di costruzione laterizia, diligentemente condotta a paramento vi-



sto, con profilatura regolare e a taglio netto e per quegli altri in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale, come sarebbero, le costruzioni in marmo o in pietra da taglio.

Nella coloritura delle pareti delle fabbriche e dei muri visibili da spazi pubblici, sono vietate le tinte che possono offendere la vista ed ingenerare oscurità o deturpare l'aspetto dell'abitato.

Il restauro e le coloriture parziali delle fronti delle case, degli edifici e dei muri, di uniforme architettura, o formanti un unico complesso architettonico, esposto alla vista del pubblico, ancorchè appartenenti a più proprietari, dovranno essere fatti in modo da non rompere l'unità e l'armonia architettonica del complesso stesso.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbrica o dei muri di cinta non presentino un'aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà una nuova coloritura, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

#### ART. 33.- DIPINTURE FIGURATIVE ED ALTRI ORNAMENTI.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla vista, dipinture figurative ed ornamentali di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, senza aver prima presentato al Sindaco i relativi disegni, in triplice copia, (occorrendo anche a colori), e avere ottenuto il relativo nulla osta.

#### ART. 34.- SERRAMENTI.

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso la strada, devono essere munite di serramenti, che non si aprono verso l'esterno, eccetto che le aperture verso l'esterno siano richieste da ragioni di sicurezza, nel quale caso dovranno essere costruite con cautela e arte, per eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprono all'esterno verso la strada, ad un'altezza minore di metri 2,20 dal suolo.

Sono vietati i sistemi di chiusura delle botteghe, porte e finestre terrene di cui sopra, con ante trasportabili.

Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce, non possono essere munite di carta, di tela o di altre consimili materie, ma di serramenti con vetri o cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne, a chiusura delle finestre. Le imposte delle porte, di botteghe o di qualsiasi altra apertura e le persiane delle finestre dei balconi, dovranno essere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con tinta uniforme, per ciascun caseggiato.

#### ART. 35.- MARCIAPIEDI.

Lungo tutti gli edifici e le recinzioni ricorrenti su strade e piazze pubbliche comunali, il Sindaco provvederà a far pavimentare i marciapiedi, nel modo e nel tempo che riterrà più opportuno.

Quando il Sindaco decida di provvedere alla pavimentazione di detti marciapiedi, i proprietari frontisti, saranno tenuti a concorrere, per i due terzi della spesa, di prima pavimentazione.

Il versamento dell'importo verrà fatto nella Cassa comunale a semplice richiesta del Sindaco.

Se la larghezza del marciapiede supera i metri 2,50 l'obbligo del concorso del proprietario frontista è limitato a questa larghezza massima.

Nel caso di fabbricati appartenenti a più proprietari, la ripartizione del contributo, verrà fatta in proporzione della cubatura, misurata vuoto per pieno, dei locali di spettanza di ogni singolo proprietario.

### TITOLO VII.

#### RAPPORTI DI CANALI DOMESTICI CON LE FOGNE PUBBLICHE

I condotti di scarico degli acquai, begni, lavandini, e in genere tutte le acque di rifiuto, dovranno essere indipendenti, nel loro percorso, dai tubi di scarico delle latrine.

Tali condotti saranno formati da tubi cilindrici di materiale idoneo, riconosciuto impermeabile, e con giunture ermetiche, che dovranno immettersi in appositi pozzetti interruttori a chiusura idraulica, muniti di tubo di aereazione, del diametro interno non inferiore di centimetri cinque, prolungato fin sopra il tetto dello stabile e provvisto di reticella.

Anche i tubi conduttori di liquidi, provenienti dai pozzi neri di cui sopra, saranno costituiti in conformità del presente articolo e dovranno essere completamente indipendenti fino alla fogna stradale.

Detti tubi collettori non dovranno avere diametro interno inferiore a metri 0,12 e la loro pendenza dovrà essere la massima possibile consentita, caso per caso, e non mai minore dell'uno per cento.

Tutti i condotti, prima di essere ricoperti ed in alcun modo nascosti, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità comunale, la quale potrà verificarne la perfetta impermeabilità ed efficacia e, dove lo creda necessario, fare i dovuti esperimenti a carico dell'interessato.

Tutte le coperture dei fabbricati debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso i cortili od altri spazi coperti, di canali di gronda, sufficientemente ampi, per ricevere e condurre le acque piovane ai tubi di scarico.

In detti canali di gronda, come nei tubi di scarico, è assolutamente vietato di immettere le acque luride.

I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere in numero sufficiente, di diametro conveniente per smaltire la pioggia e mai inferiore ai centimetri sette, ed applicati, di preferenza, esternamente ai muri perimetrali, eccettuato che per altezza prescritta di metri 3,60 dal suolo, nel quale tratto dovranno essere incassati nel muro e formati con tubo di ghisa o di altro materiale impermeabile.



ti condotti non dovranno avere nè aperture, nè interruzioni di  
na, nel loro percorso, e dovranno risultare perfettamente impar-  
bili;

I proprietari delle case hanno l'obbligo di mantenere in per-  
to stato yanyo i canali di gronda quanto i tubi di scarico.

Le acque piovane dei tetti e quelle provenienti dalle corti e  
i giardini, dovranno essere incanalate unitamente o separatamente  
la acque reflue e convogliate nella fogna stradale.

La condotta sotterranea dovrà essere fatta con tubi di mate-  
riale impermeabile e congiunture ermetiche.

Nelle vie ove manchi la fogna stradale, ma vi si trovino sola-  
mente cunette o fognoni laterali, potranno essere immesse in questi  
le sole acque piovane dei tetti e dei cortili, dovrà provvedersi di-  
versamente allo smaltimento delle acque luride, in base a disposi-  
zioni che, caso per caso, verranno date dal competente ufficio.

### CAPITOLO VIII.

#### NORME IGIENICHE

#### ABITATO URBANO

ART.37.- Negli edifici di nuova costruzione l'area utile dei  
cortili, quando su questi lati si aprono finestre di abitazione,  
non dovrà essere minore della quinta parte della superficie com-  
plessiva che li racchiude.

Quando invece su uno o più lati del cortile, non si aprono  
tali finestre, l'area minima utile, non dovrà essere inferiore  
alla quarta parte della superficie del muro o dei muri sui quali  
si aprono le finestre stesse. In ogni caso la linea congiungente  
il punto di mezzo del lato opposto, quando in entrambi o in uno  
solo di essi, si aprono le finestre, non dovrà essere inferiore  
alla metà dell'altezza del più alto fra i due muri costruiti so-  
pra i due lati opposti del cortile nè mai minore di metri otto.  
Così pure nessun lato del cortile dovrà essere minore di metri 6.

Nei cortili coperti di corrispondenza dei piani più bassi,  
l'altezza dei muri perimetrali, si misurerà dal pavimento del cor-  
tile coperto e non dal livello della copertura.

Per i cortili da costruire sul confine di altre proprietà,  
debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di mini-  
ma distanza fra due muri opposti, di cui al precedente articolo,  
supponendo costruito sui lati del confine un muro senza finestre  
nell'altezza di metri sedici, in modo cioè da non creare servitù  
sui muri vicini; e se già vi fossero fabbricati di altezza mag-  
gior, si valuterà nel computo tale altezza effettiva.

In caso di cortili che per necessità costruttive avessero  
forme particolari, per cui non risultassero applicabili le norme  
precedenti, l'Autorità comunale provvederà ad esaminarli, caso  
per caso, in modo che siano soddisfatte le esigenze dell'igiene,

per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione degli ambienti che  
prospettano sui cortili stessi.

In ogni caso la misura dell'area dei cortili s'intende netta da  
quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra  
sporgenza, sotto gronda, eccedente, in complesso, il ventesimo del-  
l'area totale dei cortili stessi.

La costruzione di pozzi di luce o chiostrine, potrà ammettersi  
esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine,  
gabinetti da bagno, scale e corridoi di disimpegno, esclusi sempre  
gli ambienti di abitazione, comprese le cucine, le stalle, i forni e  
le officine emananti esalazioni nocive e moleste.

Ogni chiostrine deve essere, nella parte inferiore, in facile e  
permanente aerazione, con le vie e i cortili principali, e costrui-  
te in modo che sia facilmente accessibile per la necessaria nettezza.

Le dimensioni minime delle chiostrine non dovranno essere infe-  
riori alle seguenti

ALTEZZA DELLE CHIOSTRINE	AREA	LATO MINORE
Fino a ml. 12	mq. 13,15	ml. 3,50
da ml. 12 a ml. 18	" 16,00	" 4,00
da ml. 18 in più	" 20,25	" 4,50

Dette dimensioni si intendono nette da quelle proiezioni orizzon-  
tali dei balconi e di qualsiasi altra sporgenza, sotto gronde, compre-  
sa anche la gronda, per la parte eccedente metri 0,20 di aggetto.

Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse, possono esse-  
re sommate, per costituire insieme, lo spazio regolamentare di area  
coperta, che sarebbe sufficiente, nel caso di un edificio unico, quan-  
do venga conclusa, fra i confinanti, a loro spese, una convenzione le-  
gale, con l'intervento dell'Autorità comunale.

La divisione di due o più cortili, nel caso che venga stipulata  
tale convenzione, potrà essere costituita da una cancellata o da un  
semplice muro di altezza non superiore a metri tre. Queste disposi-  
zioni non sono applicabili alle chiostrine o pozzi di luce.

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardini privati, quan-  
di vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equipa-  
rato ai cortili, per quanto riguarda le disposizioni del presente re-  
golamento, relative alle dimensioni dei cortili stessi.

Non potranno essere destinate ad uso fabbricativo le aree dei  
giardini od altri spazi, attualmente liberi, situati nell'interno di  
un isolato o rispondenti sulle vie pubbliche, qualora le costruzio-  
ni proposte venissero a danneggiare notevolmente l'aerazione di det-  
te vie o delle case circostanti.

Nel caso di passaggi laterali, che servano di comunicazione fra  
la strada e la corte tergale o giardino e dai quali prendono aria e

(Dr. M. Mareschi)  
100 E. CONSIGLIO REGIONALE



luce, di locali di abitazioni, anche temporanea, la larghezza dei detti passaggi non dovrà essere minore di tre metri, misurati entro i muri che determinano il passaggio stesso e cioè quando la lunghezza del passaggio non superi i metri 12,50. Per i passaggi lunghi più di metri 12,50, la larghezza del passaggio, misurata come sopra, non dovrà essere minore di metri sei. In ogni modo la lunghezza dei passaggi non potrà oltrepassare i metri venti.

Non è consentita la costruzione di terrazzi e balconi aggettanti sui passaggi laterali.

Quando si richieda, per destinazione a magazzino, a laboratorio o ad esercizio pubblico, di coprire una chiostрина od un cortile, tale copertura dovrà essere fatta, esclusivamente, con invertiata; ogni qualvolta il cortile abbia una superficie inferiore ai cinquanta metri quadrati, potrà essere coperta con altro materiale, purchè sia fornita di una lanterna a vetri, avendo un'ampizza uguale almeno al terzo dell'area coperta, e sopraelevata non meno di metri 0,50, in modo che nei lati possano aversi delle aperture sufficienti ad aereare lo spazio coperto.

~~E' assolutamente vietato stabilire coperture nei cortili al disopra di aperture praticate per aereare ed alluminare ambienti destinati ad abitazioni, a cucine, a latrine, stalle, ecc..~~

Tutti i pozzi di luce o chiostrine ed i cortili non adibiti a giardino, dovranno essere pavimentati e provvisti di apposta fognatura per lo scolo delle acque meteoriche.

I cortili che abbiano una superficie almeno doppia di quella regolamentare, dovranno essere lasciati sterrati, purchè forniti di scoli convenienti e di fognatura.

Dovranno, però, avere sempre una superficie pavimentata, larga almeno un metro, lungo i muri dei fabbricati.

Non potranno mai versarsi sopra la superficie di cui al presente articolo ed in quello precedente, acque o materiali di rifiuto delle case o sostanze che possano produrre esalazioni nocive o moleste.

#### ART.38.- PRESCRIZIONI E DIVIETI RELATIVI ALL'UBICAZIONE DEGLI EDIFICI.

Non sarà mai permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito, per l'innanzi, come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando, siffatte materie nocive, siano state rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto, in condizioni salubri, secondo le prescrizioni dell'Autorità comunale.

Non sarà permesso di edificare, per uso di abitazione e di stabilimenti industriali, sopra un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello dei torrenti o bacini acquei vicini, per modo che sia difficile o impossibile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, se tale livello non sia sufficientemente rialzato.

Quando un fabbricato sia addossato ad un rilievo montuoso o terrapieno, gli ambienti che rimangono interrati, anche parzialmente, non potranno essere destinati ad uso di abitazione permanente; potranno venire adibiti per abitazione diurna, quando tali locali corrispondano alle prescrizioni dell'articolo 50 del presente regolamento.

Nel costruire fabbricati contro rilievi montuosi o terrapieni, di cui sopra, qualora si voglia adibire, alcuni o tutti gli ambienti, per abitazione permanente, il pavimento di tali ambienti, nel piano terreno, dovrà essere elevato di metri 0,30 al di sopra di un piano orizzontale che vada ad incontrare la scarpata libera del terreno od il muro di sostegno del terrapieno, ad una distanza di metri lineari tre dal muro più prossimo del fabbricato; e dovranno essere costruiti appostuni canali di drenaggio per l'allontanamento delle acque meteoriche o d'infiltrazione.

Se il suolo, sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio, è abitualmente umido ed esposto all'invasione delle acque, per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi ed in ogni caso si impiegheranno, per i muri di fondazione, materiali idrofughi, proteggendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante, per mezzo di materiali impermeabili o di apporune intercapedini. Queste ultime non potranno interessare, in alcun modo, il solo pubblico.

Possibilmente, in ogni fabbricato, ma tassativamente, in quelli costruiti in luoghi umidi o privi di sottostanti cantine, le fondazioni saranno separate dai muri di elevazione, per mezzo di strati impermeabili, frapposti.

Il pavimento del piano terreno dovrà essere protetto con materiali idrofughi dal passaggio dell'umidità del suolo, munito di vespaio e difeso, a mezzo di reti metalliche, dalle invasioni di animali che possano penetrarvi.

L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà essere di almeno metri 0,30, e questo spazio sarà utilizzato per vespaio, quando non esistano cantine sottostanti.

#### ART.39.- SPESSORE DEI MURI ESTERNI.

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riadattate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da essere costruiti per modo da proteggere sufficientemente le persone dalle variazioni atmosferiche esterne e dalla umidità.

Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a metri 0,30.

#### ART.4.- PAVIMENTI.

I pavimenti dei locali di abitazione, devono presentare una superficie unita, senza fessure ed a giunti ben connessi.

Anche le soffitte, i solai morti, i sotterranei e la cantine, dovranno essere pavimentati.



ART.41.- SOFFITTI.

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a laboratorio, il soffitto non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma vi dovrà essere sempre un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.

Lo spazio di aria, vi dovrà essere sempre, qualunque sia il sistema di copertura della casa.

ART.42.- TERRAZZE.

Le terrazze dovranno avere pendenze, bocchette e canali di gronda sufficienti per un pronto scarico delle acque piovane.

Il loro pavimento non avrà mai il livello più alto del pavimento delle stanze abitabili che abbiano accesso sulle terrazze stesse.

ART.43.- MATERIALI.

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti e dei rinterri, non dovranno adoperarsi materiali di demolizione, di vecchi muri e di vecchi pavimenti, salnitri o inquinati, nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

E' pure vietato l'uso di materiali eccessivamente igroscopici.

ART.44.- LOCALI SOTTERRANEI.

Non può essere abitato, anche nelle case già esistenti, per abitazione permanente, qualsiasi locale che, per tutte o parte della sua altezza, sia dentro terra.

Nelle case di nuova costruzione, i sotterranei, per essere adibiti ad abitazione diurna, come cucine, locali di servizio e simili, dovranno avere:

a) il pavimento provvisto di sottostante vespaio, costruito secondo le norme indicate nell'articolo 36, e di fognatura adatta per allontanare le acque freatiche del sottosuolo;

b) i muri protetti mediante materiali adatti contro l'umidità;

c) l'altezza media libera del locale, non minore di metri tre, di cui almeno metri 1,30 fuori terra;

d) le finestre con apertura di superficie, non inferiore ad un ventesimo dell'area del pavimento, eprentisi all'aria libera.

Per le case esistenti i sotterranei adibiti a cucine e locali di servizio, anche se non corrispondono completamente alle presenti prescrizioni, potranno continuare ad essere adibiti allo stesso uso, purchè, in seguito a visita del competente personale del Comune, risultino bene asciutti e sufficientemente illuminati e ventilati.

L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale e sul terreno circostante, dovrà essere di almeno metri 0,30,

e questo spazio sarà utilizzato per vespaio quando non esistano cantine sottostanti.

ART.45.- SUPERFICIE E CUBATURA DEGLI AMBIENTI.

L'altezza degli ambienti di abitazione non potrà mai essere minore di metri 3,10 per i piani terreni e di metri 2,80 per i piani superiori, eccettuati i mezzanini, per i quali l'altezza potrà essere di metri 2,50, purchè siano destinati esclusivamente per abitazione diurna.

Tali altezze saranno misurate dal pavimento al disotto dei solai. Per le strade di larghezza superiore ai metri dieci, l'altezza può essere ridotta a metri tre per i piani al di sopra del piano terreno.

Per i locali coperti a volte e con soffitti centinati, si assumerà, come altezza, la media fra quella del piano d'imposta e quella del colmo dell'intradosso.

Per i soffitti a travi e travicelli, le altezze saranno misurate dal pavimento al soffitto.

L'altezza media delle soffitte, destinate ad uso di abitazione, non potrà mai essere minore di metri 2,80, e nessuna parete dovrà avere altezza minore di metri 2,20.

I locali terreni, destinati a botteghe, magazzini di deposito, rimesse, ecc., dovranno avere l'altezza minima di metri 2,80.

I locali utilizzati come stanze da dormire per più persone, dovranno avere la capacità complessiva di almeno metri cubi otto per ogni persona fino a dieci anni e metri cubi quindici almeno per ogni persona di età superiore ai dieci anni.

E' proibito di ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, sottopalchi ed altro sistema, quando si venga ad ottenere ambienti che, per superficie, cubatura, aereazione e illuminazione, non corrispondano alle prescrizioni del presente regolamento.

I locali per abitazione del portiere sono soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Si fa eccezione per l'ambiente nel quale diuturnamente il portiere esplica le sue mansioni.

ART.46.- FINESTRE.

Ogni ambiente destinato ad abitazione, dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.

Nelle nuove costruzioni la superficie complessiva dei vani delle finestre non sarà inferiore a un nono della superficie del pavimento e non mai minore di metri quadrati 1,80 per ciascuna stanza.

Per le soffitte sarà ammessa una superficie dei vani delle finestre, uguale almeno ad un quindicesimo della superficie del pavimento, con un minimo di metri quadrati 1,30.

Nel computo della superficie delle finestre non sarà tenuto conto di quella parte di esse che si trovasse al di sotto di metri 0,60, misurati a partire dal pavimento.

Tutti i locali, a qualunque specie di fabbricato appartengano, dovranno ricevere abbondante aria e luce direttamente dalle strade,





dai cortili, giardini, ecc..

Il Sindaco, udita la Commissione Edilizia, potrà derogare, specialmente nelle riduzioni e modificazioni di vecchi fabbricati, dalle disposizioni del presente articolo.

**ART.47.- LATRINE.**

Ogni fabbricato destinato ad abitazione, deve avere un numero sufficiente di latrine, collocate opportunamente.

Ogni quartiere deve avere almeno una latrina e per le camere affittate separatamente, dovrà aversi una latrina per ogni gruppo di dieci camere, situate allo stesso piano.

Inoltre, i locali destinati a dormitori, a convitti e ad educandi, avranno almeno una latrina per ogni venticinque persone.

Per gli alberghi, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento del 24 Maggio 1925, N°.1102.

Nel caso che nel fabbricato esistano ambienti destinati a botteghe, questo dovrà essere provveduto, dal proprietario, almeno di una latrina, a servizio esclusivo delle botteghe e, durante la costruzione di ogni edificio, il proprietario o il costruttore, dovranno provvedere ad una latrina provvisoria per gli operai.

Le latrine dovranno ricevere aria e luce direttamente dall'esterno in modo che vi sia continuo ricambio di aria, per mezzo di finestre, la cui luce libera, non dovrà essere inferiore a mq.0,40.

In casi particolari, per i quali non sia possibile costruire finestre a servizio delle latrine, potrà essere consentito il ricambio d'aria mediante doppia canna di ventilazione, avente sezione appropriata.

Alle latrine non si potrà avere accesso dalle cucine, quand'anche fossero provviste di antilatrina.

Le altre stanze di abitazione, dovranno essere separate da corridoio o da antilatrina, quando non si tratti di latrina a sciacquone.

Gli ambienti destinati a latrina, non potranno avere superficie inferiore a metri quadrati 1,50, col lato minimo di almeno metri 0,85.

Il pavimento e il rivestimento delle pareti, fino all'altezza di almeno metri 1,50, dovranno essere di materiale impermeabile e facilmente levabile.

Le pareti che dividono le latrine, degli altri locali, non dovranno avere lo spessore minore di metri 0,10.

Nei fabbricati ove le materie delle latrine vengono immesse nella fognatura stradale, mediante sistemi approvati dall'Autorità comunale, i vasi delle latrine, saranno muniti di apparecchio a sciacquone, capaci di cacciare non meno di otto litri di acqua per volta, e gli orinatoi saranno dotati di una quantità sufficiente di acqua.

L'apparecchio a sciacquone, potrà essere adottato solo quando il fabbricato sia provveduto di un impianto realizzante un sistema di depurazione biologica, od un sistema di decantazione, seguito da depurazione biologica (solo fase aerobica) o chimica, od un altro sistema di depurazione consentito dall'Autorità comunale sanitaria.

**ART.48.- POZZI NERI.**

I pozzi neri o bottini, dovranno essere collocati all'esterno. I muri dei pozzi neri, dovranno essere indipendenti da quelli del fabbricato.

I pozzi neri delle case di nuova costruzione, dovranno distare di almeno dieci metri dai pozzi chiari e dai serbatoi di acqua potabile.

Quando la costruzione dei pozzi neri e degli impianti depuratori venga eseguita in calcestruzzo di cemento o in cemento armato o ad anelli di cemento armato di spessore non superiore a centimetri dieci, lo spessore integrale delle pareti e del fondo, non dovrà mai essere minore di centimetri quindici, in modo da assicurare la perfetta tenuta. La soletta o volta di copertura dovrà essere spessa almeno centimetri dieci.

Quando la costruzione dei pozzi neri venga eseguita in muratura, il pavimento dovrà essere costituito di una gettata di calcestruzzo dello spessore non minore di centimetri venticinque, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di centimetri cinque, ed un'impiantito di mattoni murati a cemento.

Le pareti saranno costruite con coltrina a mattoni murati a cemento, dello spessore non minore di centimetri trenta e con rinfianco di calcestruzzo di cemento dello spessore di centimetri 15, in modo che lo spessore sostante non sia minore di centimetri 45.

Nel calcestruzzo dovrà essere impiegata ghiaia fine, rena lavata, escluso ogni residuo di muratura.

Le pareti che rimanessero fuori terra, dovranno essere costruite in mattoni, murati con malta di cemento, ed avere lo spessore non minore di centimetri 45, ed essere intonacate all'esterno a cemento.

I pozzi neri dovranno essere coperti o con soletta di cemento armato, dello spessore di centimetri dieci, o con volta reale di centimetri quindici, con rinfianco di cappa di calcestruzzo dello spessore minimo di centimetri dieci.

Per l'impiego di detti materiali, nella costruzione dei pozzi neri, si dovrà ottenere il preventivo permesso dell'Autorità comunale.

I pozzi neri saranno intonacati a cemento e liscii su tutta la superficie interna, non esclusa la volta ed il pozzetto di penetrazione; avranno tutti gli angoli arrotondati ed il fondo concavo, per la facile estrazione delle materie.

I pozzetti di penetrazione, saranno eseguiti con pareti di mattoni, dello spessore non inferiore a cm.15, e rinfiancati da uno strato di smalto di cemento, di almeno centimetri 15, quando non vengano eseguiti con pareti di cemento dello spessore indicato nel presente articolo.

Detti pozzetti saranno coperti da chiusino di metallo o di pietra a doppia lapide, in modo da garantire l'ermetica chiusura.

I pozzi neri saranno provveduti di condotto diretto di aereazione, costituito da materiale non facilmente deteriorabile, di diametro non inferiore di centimetri dieci, da prolungarsi fino al di so-



pra del tetto, provveduto di reticella d'ottone o di altri metallo, non ossidabile, atto ad impedire efficacemente l'uscita degli insetti.

Le norme suddette, stabilite per la costruzione dei pozzi neri, dovranno essere adottate anche in caso di restauro di quelli esistenti. Ove ciò non sia possibile, si eseguiranno le norme che, caso per caso, verranno prescritte dall'Autorità comunale.

I pozzi neri che non potranno essere efficacemente riparati, dovranno essere soppressi, a cura e spese del proprietario, e ricostruiti a regola d'arte entro il termine stabilito, caso per caso, dall'Autorità comunale.

Le fosse a depurazione biologica dovranno avere dimensioni proporzionate al numero dei servizi e degli ambienti nonchè all'uso del fabbricato in modo da garantire il loro perfetto funzionamento.

La costruzione dei pozzi neri a tenuta, sarà consentita soltanto quando, per mancanza di fognatura, adatta o di acqua suddiciente, sia esclusa ogni possibilità di impianti depuratori dei tipi sopra indicati.

Sempre che ve ne sia la possibilità, tutti quei pozzi neri in cui liquami si trovassero abusivamente immessi nelle fognature, nonchè le cosiddette fosse Mouras, che sono assolutamente vietate, saranno trasformati in regolari impianti di depurazione, a norma dei precedenti articoli. Non esistendo tale possibilità, dovranno essere ridotti a pozzi neri a tenuta.

I cosiddetti bottini mobili o fosse asportabili, sono proibitive alla soppressione di quelli esistenti, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà provveduto non appena sarà giudicato possibile dall'Autorità comunale.

L'Autorità comunale si riserva di fare esaminare lo stato dei pozzi neri e di ordinare ai proprietari, le riparazioni ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute.

Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo nero, dovranno adottarsi, sotto la responsabilità dei lavoratori o dei costruttori, tutte le cautele suggerite dalla scienza, per la sicurezza degli operai.

I pozzi neri messi fuori uso o da sopprimersi, debbono essere completamente vuotati, accuratamente disinfettati e riempiti con materiale pulito.

In caso di demolizione, tutto il materiale che ne proviene, dovrà, immediatamente asportarsi fuori della città, nei luoghi opportunamente designati.

**ART.49. W SCARICHI.**

Ogni bocchetta di scarico di acquaio, lavabo, bagno, ecc., dovrà essere fornita di sifone, in modo da impedire ogni cattiva esalazione.

**ART.50.- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.**

E' vietato immettere nelle fogne stradali liquami provenienti da pozzi neri a tenuta.

Sarà permessa l'ammissione, nelle fogne stradali, soltanto dei liquami provenienti da impianti depuratori, dei tipi indicati all'articolo 46, alla condizione che il sistema o tipo di impianto, che si voglia adottare, abbia ricevuto l'approvazione dell'Autorità comunale, sentito il parere degli uffici competenti.

L'autorizzazione ad eseguire impianti di sistema e tipo approvato, sarà, in ogni modo, concessa caso per caso, in relazione alle speciali condizioni di altimetria, di ubicazione, di fognatura, ecc., della località in cui dovrebbe essere eseguito l'impianto.

In ogni modo è vietato costruire fosse biologiche nelle località nelle quali manchi la fognatura stradale, a meno che non siano provviste di un'ulteriore processo di depurazione.

**ART.51.- CAMINI E FUMAIOLI.**

Ogni singolo focolare, stufa, cucina, od apparecchio di riscaldamento, utilizzando gas od altri combustibili capaci di produrre gas nocivi, tanto nelle case di abitazione, quanto nei laboratori e negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve essere provvisto di una propria gola di camino, di conveniente sezione ed altezza, costruita con tubi di idoneo materiale o sotto forma di canna murale, allo scopo di smaltire i prodotti della combustione e le esalazioni moleste, e, quando occorra, dovrà essere munito, anche, di cappa.

Ogni gola di camino dovrà risultare perfettamente impermeabile e dovrà essere costruita in modo che se ne possa praticare la pulizia meccanica; essa deve essere prolungata di almeno un metro al di sopra del tetto e munita di fumaiolo, solidamente assicurato.

Saranno anche permessi tubi di camino in lamiera metallica, purchè non siano posti esternamente ai muri dell'edificio, prospettanti sul suolo pubblico.

**ART.52.- FORNI.**

I forni, in genere, dovranno avere:

- a) le pareti isolate dai muri del fabbricato, mediante intercapedini, opportunamente ventilate;
- b) il condotto per l'asportazione dei prodotti della combustione, conforme alle disposizioni del presente regolamento, in riguardo alla natura del forno e all'intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione dovranno, inoltre, rispondere alle condizioni stabilite nella Legge 7 Novembre 1949, N°.857.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 890 del Codice Civile, i camini per uso industriale, non devono mai essere a distanza minore di metri sei dalla pubblica via. Avranno altezza non minore di metri venti e superiore, almeno, di metri sei, all'altezza massima degli edifici circostanti, entro un raggio di metri 40.



mo, di conveniente sezione, prolungata, salvo casi eccezionali, al di sopra del tetto e terminata con fumaiolo.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche, dovranno essere muniti di apposita cappa.

#### ART. 61.- ACQUAI E LATRINE.

Ogni abitazione per una famiglia, dovrà essere provvoluta di acquai e di latrina. Questa dovrà avere una finestra apertasi all'aria libera e di superficie non inferiore a metri quadrati 0,25.

La latrina non dovrà avere diretta comunicazione nè con le camere da letto, nè con la cucina.

Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad evitare ogni esalazione ed i tubi di scarico saranno costruiti con materiali impermeabili, ben connessi nelle loro giunture, in modo da impedire qualsiasi infiltrazione ed esalazione.

Le doccinate delle latrine dovranno, altresì, essere munite degli opportuni canali di sfiato, provvoluti di reticella conforme all'articolo 54.

Le latrine dovranno immettere in apposito pozzo nero, costruito a regola d'arte e munito di tubo di sfiato che si elevi al di sopra del tetto e provvisto di reticella. Detto tubo di sfiato non è necessario quando il pozzo nero sia distante dalla casa.

Le acque domestiche di rifiuto, quando non esista la fognatura che possa raccoglierle, potranno essere condotte, con tubi impermeabili e ben connessi, alla concimaia o smaltite in superficie a conveniente distanza dall'abotato.

Ove esistano acqua adeguata e condizioni di pendenza o di qualità del terreno ed ubicazione della falda freatica favorevoli, le acque di rifiuto domestiche, potranno essere convogliate ad impianti depuratori, dei tipi sopra indicati, e l'affluente di codesti potrà essere smaltito ad opportuna distanza, sia mediante irrigazione superficiale, che mediante subirrigazione, secondo un sistema consentito dall'Autorità comunale.

#### ART. 62.- ACQUA POTABILE.

Ogni casa rurale dovrà essere provvista di acqua potabile. Questa dovrà essere, secondo il giudizio dell'Ufficiale sanitario, di buona qualità ed in quantità sufficiente al numero delle persone ed ai bisogni della casa.

Ove non sia possibile approvvigionare la casa con buona acqua potabile di sorgente o quando questa sia troppo lontana per essere utilizzata, si ricorrerà, secondo i casi, allo scavo di pozzi o alla costruzione di cisterne, che dovranno corrispondere alle migliori condizioni di sicurezza igienica.

#### ART. 63.- STALLE, OVILI, PORCILI, ECC..

Nelle case rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i porcili e i pollai, non dovranno avere diretta comunicazione con

VIL DIRETTORE  
(Dr. M. Moreschi)



locali di abitazione, nè prospettare alla pubblica via, se non alla distanza di metri dieci.

Per le stalle sarà tollerata la distanza di metri cinque.

E' proibito costruire i solai delle stalle, che formino un solo corpo con la casa di abitazione, con strutture in legname.

Qualora i locali soprastanti alla stalla dovessero essere adibiti per abitazione, anche diurna, fra il solaio e il pavimento di tali ambienti, dovrà essere interposto uno strato di smalto di cemento o altro materiale impermeabile.

Le stalle avranno un'altezza non minore di metri tre, dal pavimento al soffitto, e dovranno essere ben ventilate ed illuminate.

Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestre sistema "vasistass".

Le stalle dovranno avere una cubatura di almeno metro cubi ventidue per ogni capo grosso di bestiame e della metà per il bestiame minuto.

Il pavimento delle stalle sarà costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in depositi di conveniente ampiezza e costruiti secondo le prescrizioni del presente regolamento, verranno convenientemente allontanate dalla stalla, avviandole alla concimaia, mediante tubi impermeabili, oppure smaltite in superficie, a distanza non minore di dieci metri dai fabbricati.

Le pareti delle stalle dovranno essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile, fino all'altezza di metri due dal pavimento.

Le mangiatoi saranno costruite con materiale facilmente lavabile.

Sarà assolutamente vietato l'impiego di pagliericci domestici usati per fare lattiere.

Gli abbeveratoi saranno costruiti con materiale di facile lavatura. Ove sia possibile saranno alimentati da acqua corrente ed almeno sarà disposto che l'acqua vi scorra e vi si rinnovi abbondantemente, dopo l'abbeveramento.

Dovranno, altresì essere costruiti ad angoli lisci ed arrotondati.

Gli abbeveratoi non saranno mai alimentati dallo stesso rubinetto che fornisce l'acqua per le persone.

Le vasche per la lavatura del bucato debbono essere isolate dagli abbeveratoi, dei quali non devono raccogliere le acque che sopravanzano o di fuotatura.

#### ART. 64.- CONCIMAIE.

Le concimaie nelle case coloniche dovranno corrispondere alle condizioni stabilite dal t.u. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, e a quelle prescritte dal Prefetto.

Dovranno essere costruite, possibilmente, a valle dei pozzi, acquedotti, eserbatoi di acqua potabile, e saranno tenute lontane



non meno di metri dieci dai predetti pozzi, acquedotti e serbatoi, dalla parte abitabile delle corrispondenti case coloniche e di qualunque altra abitazione, nonché dalle pubbliche vie.

Sarà permessa la costruzione di concimaie, a distanza minore, rispetto alle case coloniche ed alle altre abitazioni, purchè sia dimostrato trattarsi di un nuovo tipo di concimaia, che per la sua costruzione e per la sicurezza del funzionamento, offra le maggiori garanzie, dal punto di vista igienico.

Nel rilasciare il permesso, l'Autorità comunale, in seguito al parere dell'Ufficiale sanitario, determinerà, di volta in volta, e per ogni tipo di concimaie, la distanza minima dalla casa colonica o da qualsiasi altra abitazione.

#### ART. 65.- POZZI NERI.

I depositi di pozzo nero per uso agricolo e gli ammassi di letame, fuori della concimaia, non saranno permessi che in aperta campagna, purchè limitati ai bisogni del podere e purchè siano collocati a non meno di metri cinquanta dai pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e pubbliche vie.

#### ART. 66.- MODIFICAZIONI.

Le case rurali di nuova costruzione e quelle ricostruite o sostanzialmente modificate, non potranno essere, interamente o parzialmente, abitate, senza il permesso dell'Autorità comunale che, lo rilascerà al seguito del parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.

Il permesso di abitabilità per le case rurali di nuova costruzione o comunque modificare, sarà sottoposto alle disposizioni del presente regolamento; potrà, per l'Ufficiale sanitario, proporre un termine minore, ma non mai inferiore a mesi sei dalla copertura, quando, per la posizione del fabbricato o per le modalità costruttive, ritenga sufficiente un termine minore.

### CAPITOLO IX.

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

#### ART. 67.- APPOSIZIONE DI INDICAZIONE ED ALTRI APPARECCHI.

Al Sindaco è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di fare applicare, alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, prospicienti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e specialmente:

- a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli ed altri spazi simili ed i numeri civici;
- b) le mensole, i ganci, i tubi, ecc., per la pubblica illuminazione, quando non sia possibile provvedere altrimenti;

(Dr. M. Magreschi)



c) cartelli e segnali per la regolazione del traffico.

Gli indicatori delle vie non debbono essere sottratti alla pubblica vista.

#### ART. 68.- OBBLIGHI RELATIVI DEI PROPRIETARI.

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella fronte di un fabbricato sulla quale sia posto uno degli apparecchi o indicatori di cui all'articolo precedente, dovrà darne avviso al Sindaco il quale prescriverà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

#### ART. 69.- APERTURA DI STRADE PRIVATE.

Quando uno o più proprietari intendano costruire una strada privata, da lasciarsi aperta al pubblico transito, prima che ne sia iniziata la costruzione, devono presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e addivenire alla stipulazione, a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa, nei modi che verranno prescritti dall'Amministrazione comunale e di provvedere allo scarico delle acque piovane.

Tali strade non dovranno essere sottratte al passaggio pubblico.

La loro larghezza verrà, di volta in volta, stabilita dall'Amministrazione comunale.

Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade approvate come sopra, saranno soggette a tutte le disposizioni vigenti, precisamente come se prospettassero uno spazio pubblico.

#### ART. 70.- SPAZI E STRADE PRIVATE A FONDO CIECO.

I cortili, gli spazi privati e le strade private, a fondo cieco, comunicanti con uno spazio pubblico, dovranno essere chiuse con un muro o cancello.

Il Sindaco avrà facoltà di applicare questa disposizione alle vie private, aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

#### ART. 71.- CHIUSURA DI AREE FABBRICABILI.

E' in facoltà del Sindaco di prescrivere che le aree di fabbrica in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o, almeno, con assiti solidi di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

I parchi ed i giardini privati e le zone private, interposte fra fabbricati e strade o piazze pubbliche e da queste visibili, saranno recintati e mantenuti decerosamente, secondo le prescrizioni che, di volta in volta, impartirà il Sindaco, il quale, all'uopo, potrà consultare la Commissione Edilizia.



.72.- DECENZA E PULIZIA DELLE AREE GIARDINATE.  
prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati pro-  
sulle vie, siano tenute, dai proprietari, in istato di per-  
e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provvi-  
tro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente o  
to lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato  
cioè indipendentemente dalle prescrizioni del regolamento  
e di polizia urbana.

73.- DELLE RICOSTRUZIONI E DEI GRANDI RESTAURI.  
ricostruzioni, totali o parziali, i notevoli rifacimenti o  
di edifici esistenti e non rispondenti alle norme in vi-  
namento in cui si vogliono eseguire i lavori suddetti, non  
venire autorizzati, se non quando i progetti relativi sia-  
posti, per quanto possibile, in armonia con le norme mede-  
a eccezione per gli edifici o le opere aventi pregio arti-  
storico.

4.- PROTEZIONE DI BELLEZZE PANORAMICHE E DI EDIFICI DI  
PREGIO ARTISTICO E STORICO.  
vietate le costruzioni di edifici, di qualsiasi specie,  
vincolate alla protezione della legge 29 Giugno 1939,  
alla protezione delle bellezze naturali e panoramiche,  
prescritta autorizzazione:

Ministero della Pubblica Istruzione, su parere favorevo-  
vrintendenza ai monumenti;  
ndaco del Comune, su conforme parere della Commissione  
ui è sempre riservato l'esame del progetto, sotto l'a-  
nico-edilizio, in conformità alle norme del presente

gualmente subordinati alle autorizzazioni di cui al  
nte ed all'osservanza delle disposizioni di cui al-  
14 della Legge 20 Giugno 1909, N°.364, e della cita-  
Giugno 1939, N°.1497, i lavori all'interno e all'ester-  
ricati o ville di speciale pregio artistico, che ne mo-  
a disposizione di parti di essi o ne alterino le forme,  
chitettoniche o le parti ornamentali, quali, nuove co-  
opraelevazioni, chiusure o spostamento di vani, varia-  
nici o di altre membrature architettoniche, nuove tin-  
simili, avuto anche riguardo all'interesse riflesso  
di prossimi edifici monumentali e del paesaggio.  
restaurare o demolire un edificio qualsiasi, si venis-  
e qualche avanzo artistico o storico, deve darsene im-  
avviso al Sindaco, che ordinerà i provvedimenti che  
sti dalle urgenti necessità per la conservazione del  
oggetto scoperto.

## DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

ART.75.-  
Oltre che nei casi previsti dal Regolamento locale di Igiene, è  
facoltà del Sindaco, di fare eseguire ispezioni ai fabbricati edisten-  
ti, ogni volta ne apparisca l'opportunità, per ragioni di pubblico in-  
teresse e di ordinare i provvedimenti del caso.

ART.76.-  
I funzionari e gli agenti comunali, incaricati della sorveglian-  
za edilizia, avranno diritto di accedere ovunque si esaguiscono lavo-  
ri di nuova costruzione o di restauro, per ispezionare tutte le ope-  
re soggette alla osservanza del presente Regolamento.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART.77.-  
Con deliberazione separata, si provvederà ad approvare il Pro-  
gramma di fabbricazione per questo Comune, programma non compilato  
ancora, atteso che questo Comune è di nuova istituzione.  
Il programma sarà tenuto nei limiti e con le modalità adeguati  
all'importanza ed alla natura del territorio comunale e degli abitati.

ART.78.-  
Il presente Regolamento è applicabile a tutto il territorio del  
Comune ed avrà vigore il primo del mese successivo alla sua pubblica-  
zione per quindici giorni all'Albe pretorio.  
Le costruzioni che, all'attuazione del presente Regolamento,  
siano state iniziate, con permessi ottenuti in ordine a regolamenti  
precedenti, potranno essere ultimate.

ART.79.- Il presente Regolamento Edilizio ed ogni altra dispo-  
sizione che sia in contrasto o incompatibile col presente Regola-  
mento, sono abrogati dal giorno della entrata in vigore del Regola-  
mento stesso.


Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO



IL SEGRETARIO COMUNALE





REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Deliberazione N. 50.- del 16 Agosto 1963.-

OGGETTO: ALIENAZIONE PICCOLA AREA RISULTATA PER FOSSO RICOPERTO.-

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno Sedici,  
del mese di Agosto, in CHIESINA UZZANESE, nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

del Comune, Sig. Guerriero Dott. Ugo, Vice Prefetto Ispett., nominato con decreto prefettizio n. 8242/2, in data 27 Marzo 1963, con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Marangoni Alcardo,

ha adottato la seguente deliberazione:

Atteso che, con il consenso del Comune di Uzzano nel 1960 la Signora Irma Biondi in De Paolis provide, a sue spese, a ricoprire il fosso antistante la sua proprietà in Chiesina Uzzanese, Via Giacomo Matteotti acquistandone la piccola area risultata di mq. 28;

Considerato che, in via definitiva, il Comune di Uzzano aveva imposto alla Signora la tassa di occupazione spazi ed aree in £. 33.600, ridotta dalla Commissione di I° grado a £. 11.200;

Considerato che la Signora Biondi, rinunciando a ricorrere ulteriormente, ha offerto di pagare, in una sola volta, £. 150.000 (Centocinquanta mila) intendendo così di acquistare ogni e qualsiasi diritto sull'area stessa;

Ritenuta equa l'offerta;

Allo scopo di evitare ulteriori liti, di dubbio esito;

DELIBERA

di accettare l'offerta della Signora Biondi Irma e di alienare, pertanto, ogni e qualsiasi diritto comunale sull'area predetta alla richiedente, che verserà, in corrispettivo e per una sola volta, lire 150.000 (Centocinquanta mila).-

.../...

Publicata all'Albo pretorio il

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Marangoni Alcardo*

PREFETTURA DI PISTOIA

Prot. n. - Div.